



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 7/17/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante *«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la nota del 30 novembre 2016 (prot. n. 62014) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato nei confronti della Regione Calabria, a seguito della segnalazione del 24 ottobre 2016 con la quale l'on. Federica Dieni ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 con riferimento al convegno *“Riforma costituzionale. Ragioniamo”*, tenutosi il 14 ottobre 2016 presso la sede del Consiglio regionale della Calabria. In particolare, il Comitato ha rilevato che *“dall'istruttoria avviata [...] non si è potuto acquisire alcun elemento probante l'asserto del denunciante. [...] L'unico elemento che si è potuto acquisire è la comunicazione dell'evento, rinvenuta nell'archivio storico del sito web dell'ente”* e ha proposto l'archiviazione della segnalazione in oggetto;

ESAMINATA la documentazione istruttorio acquisita ed, in particolare, la nota del 29 novembre 2016 con la quale il Consiglio regionale della Calabria, per il tramite del Capo di Gabinetto, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- si ritiene di dover prendere compiuta posizione solo in ordine all'avvenuta pubblicazione sul sito del Consiglio regionale della manifestazione svoltasi presso la Sala Monteleone in data 14 ottobre 2016;
- il Consiglio regionale è dotato di un sito internet sul quale vi è un'apposita sezione strumentale alla divulgazione di manifestazioni e/o convegni di interesse pubblico;
- la pubblicazione, secondo le impostazioni del sistema informatico, rimane visibile sulla sezione entro le 24 del giorno di celebrazione dell'evento. Decorso tale termine, il sistema dirotta automaticamente la pubblicazione nell'ambito di una sub sezione denominata *“Vai all'archivio storico”*, ove è possibile visionare, in ordine cronologico, le pubblicazioni apparse nel corso del tempo sulla sezione principale;
- ciò è accaduto anche per la manifestazione celebrata il 14 ottobre 2016, divulgata sul sito dell'Amministrazione tramite la seguente dicitura: *“Un'occasione di confronto sulla Riforma Costituzionale per comprendere le ragioni e la possibilità di avere un Paese più stabile e più semplice”*. L'Ufficio interno preposto alla vigilanza sulle comunicazioni ha ritenuto che la comunicazione fosse di interesse pubblico;
- nella sezione *“Vai all'archivio storico”* del sito istituzionale del Consiglio regionale risultano divulgate altre manifestazioni di interesse pubblico, fra queste compare quella celebrata in data 27 ottobre 2016 e pubblicata con il titolo *“Referendum costituzionale: due pareri a confronto”* e anche in questo caso non appare violata la normativa di riferimento;
- i motivi di doglianza formalizzati con la denuncia del 24 novembre 2016 *“non possono trovare condivisione”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE del comunicato, allegato alla documentazione istruttoria, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, accessibile al momento della conclusione degli accertamenti istruttori nella sezione “*archivio storico*”, recante l’indicazione “*Comitato Cambiare si Può-Reggio Calabria*” e la descrizione del dibattito del 14 ottobre 2016 sul tema “*Riforma costituzionale. Ragioniamo?*”;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto il dibattito sul tema “*Riforma costituzionale. Ragioniamo?*” è stato pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente attraverso un comunicato in un momento successivo all’indizione del *referendum* costituzionale;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione sul predetto sito istituzionale del comunicato riguardante il dibattito del 14 ottobre 2016 sul tema *“Riforma costituzionale. Ragioniamo?”*, svoltosi in data 14 ottobre 2016, è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dalla Regione Calabria in merito all'evento oggetto di segnalazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un comunicato, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel predetto comunicato riguardano tematiche attinenti al quesito referendario e non sono correlate all'efficace funzionamento dell'ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che il comunicato fa riferimento al Presidente del Consiglio regionale nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie in questione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO, tuttavia, che l'annuncio oggetto di segnalazione, come accertato dal competente Comitato, *“è stato rimosso automaticamente nella stessa giornata in cui l'evento in parola si è tenuto”* con ciò configurandosi un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 7, della delibera n. 448/16/CONS;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla Regione Calabria e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi